



Città di Gallipoli

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/05/2026

OGGETTO: Adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025, ai sensi dell'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026

L'anno 2026, addì 28 del mese di maggio alle ore 17:00 nella Residenza Municipale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO, Dott.ssa Eufemia TARSIA incaricato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2025, con l'assistenza del Avv. Antonio SCRIMITORE, SEGRETARIO GENERALE del Comune, ha adottato la presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ha espresso : parere **Favorevole**

Gallipoli, 26/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Il Responsabile del Servizio Finanziario , per quanto concerne la regolarità contabile, in conformità all'art. 49 del D. Lg. 267/2000, ha espresso : parere **Favorevole**

Gallipoli, 26/05/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Emanuele BOELLIS

Vista la seguente proposta di deliberazione, predisposta dal Dirigente della sezione Tributi;

Richiamato l'art. 10-*quinquies* del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88/2026, secondo cui *“1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate: a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili; b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026; c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027; d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026; e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027; f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”*;

Osservato quindi che:

- l'articolo 10-*quinquies* del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- la novella normativa limita l'applicazione della cd. rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

Appurato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione, ovvero Agenzia Entrate-Riscossione - AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non

- tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica; sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, della legge n. 199/2025 precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

Tenuto conto che:

- sarà direttamente l'agente della riscossione a rendere disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili, a decorrere dal 15 settembre 2026;
- il debitore dovrà rendere - tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 - la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che AdER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure nel numero massimo di 54 (cinquantaquattro) rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, AdER comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a euro 100,00, con le relative scadenze;

Visto l'art. 1, comma 95, della legge n. 199/2025 che disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi, la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'Agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Ribadito inoltre che:

- in base all'art. 10-*quinquies*, comma 2, del D.L. n. 38/2026, *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- la deliberazione consiliare di adesione alla cd. Rottamazione-*quinquies*:
 - acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*
 - deve essere comunque trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge n. 199/2025, a seguito del pagamento delle somme

dovute per la definizione agevolata, l'Agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Onde consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, AdER trasmetterà, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Evidenziato altresì che l'adesione alla definizione agevolata in oggetto da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie, riduce il contenzioso pendente e le esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 110/2024;

Valutato che:

- la definizione agevolata rappresenta uno strumento utile a incrementare e favorire la riscossione spontanea nonché a ridurre il contenzioso tributario pendente, senza tuttavia pregiudicare gli equilibri di bilancio, che possono viceversa beneficiare del potenziale svincolo di quote del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- la definizione agevolata costituisce uno strumento orientato ad agevolare l'adempimento (e quindi la riscossione da parte dell'Ente) da parte di debitori che hanno cumulato arretrati e/o ritardi nei pagamenti, stante la possibilità di ottenere anche una riduzione del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi;
- le partite interessate dalla definizione agevolata in esame (ovvero i carichi consegnati ad AdER fino a tutto il 31/12/2023) non rischiano di alterare gli equilibri di bilancio, atteso che il mancato introito a titolo di accessori sarebbe contemperato dal minore accantonamento a titolo di FCDE;

Atteso che questo Ente, già con deliberazione di C.S., con i poteri di Consiglio Comunale, n. 18/2026, ha deciso di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, commi 102-110, della legge 199/2025 e, quindi, approvato la disciplina per la definizione agevolata delle entrate comunali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di aderire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10-*quinquies* del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Richiamati:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie di imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri di Consiglio Comunale,

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Generale;

Acquisiti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore finanziario, resi ai sensi degli artt. 49 e

147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole reso dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, *lett. b)*, del D. Lgs. n. 267/2000, reso in data 28 maggio 2026;

Rilevato che detta proposta di deliberazione è debitamente motivata e che sussistono i presupposti in fatto e in diritto per la relativa approvazione;

Richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di entrate comunali, sulla base delle sopra riportate disposizioni di legge;

DELIBERA

per tutto quanto sopra che qui si intende integralmente richiamato,

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 10-*quiquies*, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge n. 88/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. **di trasmettere** copia del presente atto ad Agenzia Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. **di precisare** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Gallipoli entro il 30 giugno 2026, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quiquies* del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011;
4. **di trasmettere**, a soli fini statistici ed entro il 30 settembre 2026, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. **di demandare** al Dirigente della sezione Tributi l'adozione di ogni provvedimento conseguente all'attuazione della presente.

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott.ssa Eufemia TARSIA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 28/05/2026 al 12/06/2026
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, 28/05/2026

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali);

Gallipoli,

Il Segretario Generale

f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
